Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71° **Roma - Giovedì, 21 agosto 1930 - Anno VIII** **Numero 195**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: **50-107 - 50-033 - 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 - 50-033 - 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 46 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n 219 — **Bengasi:** Russo Francesco — **Bergamo:** Libreria Int P D Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli — **Bolzano** Rinfreschi Lorenzo — **Caltanissetta:** P Milia Russo — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». - **Caserta:** F Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn 271-275; Soc Ed Internazionale via Vittorio Emanuele n 135. - **Catanzaro:** Scaglione Vito — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G Lunghini & F Bianchini, piazza Pace n 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n 7 — **Fiume:** Libr popolare « Minerva », via Galilei n 6. — **Foggia:** Pilone Michele — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n 12. **Frosinone:** Grossi prof Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose, Soc Ed. Internazionale, via Petrarca nn 22-24 r — **Gorizia:** G Paternolli Corso Giuseppe Verdi n 37 - **Grosseto:** Signorelli F — **Imperia:** Benedusi S — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G — **Livorno:** S Belforte & C. — **Lucca:** S Belforte & C. — **Macerata:** P M Ricci - **Mantova:** U Mondovi, Portici Umberto I n 34 — **Messina:** G Principato, viale S Martino nn 141-143; V Ferrara, viale S Martino n 45; G D'Anna, viale S Martino — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn 64-66-68; Soc Ed Internazionale, via Bocchetto n 8; A Vallardi, via Stelvio n 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n 16 - **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn 249 250; Raffaele Majolo & F., via T Caravita n 30; A Vallardi, via Roma n 37 — **Novara:** R Guaglio, Corso Umberto I n 26; Istituto Geografico De-Agostini. - **Nuoro:** G Malgaroli — **Padova:** A Draghi, via Cavour n 9. — **Palermo:** O Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n 435 - **Parma:** Fiaccadori della Soc Ed Internazionale via del Duomo nn 20-26. — **Pavia:** Succ Bruni Marelli — **Perugia:** Natale Simonelli — **Pesaro:** Rodope Gennari — **Piacenza:** A Del-Maino, via Romagnosi — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo — **Pistoia:** A Pacinotti — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n 17 — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R D'Angelo — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi - **Rieti:** A. Tomassetti — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A Signorelli via degli Orfani n 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n 6; Dott G Bardi, piazza Madama nn 19-20; A Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n 35; Littorio, Corso Umberto I n 330 — **Rovigo:** G Marin, via Cavour n 48 — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn 13-14 — **Sansevero:** Luigi Venditti piazza Municipio n 9. - **Sassari:** G Ledda Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola — **Siena:** S Bernardino via Cavour n 42 — **Sondrio:** E Zurucchi, via Dante n 9. — **Spezia:** A Zacutti via F Cavallotti n 5. **Teramo:** L D Ignazio — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F Casanova & C., piazza Carignano; Soc Ed Internazionale, via Garibaldi n 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S Teresa n 6; Lattes & C., via Garibaldi n 3 — **Trapani:** G Banci Corso Vittorio Emanuele n 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S Pietro n 6 — **Treviso:** Longo & Zoppelli — **Trieste:** L Cappelli Corso Vittorio Emanuele n 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n 27 — **Tripoli:** Libr Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele — **Udine:** A Benedetti via Paolo Sarpi n 41 - **Varese:** Mai Malnati, via Rossini n 18 **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n 3844 — **Vercelli:** Bernardo Cornale — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n 42. — **Vicenza:** G Galla, via Cesare Battisti n 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti - **Zara:** E De Schönfeld piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott M Recchi, piazza Ricci — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n 18. — **Trieste:** G. U Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr Eggenberger-Karoly, Kossuth L.U 2 — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana Rue du 4 September 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO - Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo, 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto 24; **Napoli**, via Mezzocannone 7; **Roma**, via del Pozzetto, 118; **Torino**, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1417.**

LEGGE 18 luglio 1930, n. **1095.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 483, concernente provvedimenti per l'industria carbonifera dell'Istria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 483, concernente provvedimenti per l'industria carbonifera dell'Istria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1418.**

LEGGE 18 luglio 1930, n. **1096.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1930, n. 150, concernente la estensione della zona industriale di Trieste ai comuni di San Dorligo della Valle, Divaccia, San Canziano e Cave Auremiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 febbraio 1930, n. 150, concernente la estensione della zona industriale di Trieste ai comuni di San Dorligo della Valle, Divaccia, San Canziano e Cave Auremiane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1419.**

LEGGE 9 giugno 1930, n. **1097.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 40, che autorizza l'assegnazione straordinaria di L. 3.600.000, da inscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri, per contributo dello Stato alle spese per lo studio e per i lavori iniziali della strada camionabile Assab-Dessié, in dipendenza del Patto italo-etiopico del 2 agosto 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1930-VIII, n. 40, che autorizza l'assegnazione straordinaria di L. 3.600.000 da inscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri, per contributo dello Stato alle spese per lo studio e per i lavori iniziali della strada camionabile Assab-Dessié, in dipendenza del Patto italo-etiopico del 2 agosto 1928.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI — MOSCONI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1420.**

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1930, n. **1093.**

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1930-31.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 1° maggio 1930, n. 474;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità, urgente ed assoluta, di provvedere alla inscrizione in bilancio, di un fondo destinato all'avvaloramento agrario delle colonie;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1930-31, è istituito il capitolo n. 22-*bis* « Fondo a disposizione del Ministero per contributi e concorsi di spese a favore dell'avvaloramento agrario delle Colonie » con lo stanziamento di L. 15.000.000.

Questo decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 73. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1421.**

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1930, n. **1132.**

Provvedimenti per agevolare l'estinzione di passività agrarie onerose.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di alleviare l'onere derivante agli agricoltori ed ai consorzi di bonifica e di irrigazione dalle passività contratte, a condizioni di durata e di interessi sfavorevoli, per l'esecuzione di opere fondiarie ed agrarie dirette al miglioramento dei terreni, rispettivamente, di loro proprietà o situati nei comprensori consorziali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli agricoltori ed ai consorzi di bonifica e di irrigazione che nel periodo di tempo dal 1° gennaio 1922 al 31 dicembre 1928 contrassero debiti a condizioni onerose, per la comprovata esecuzione di opere dirette al miglioramento fondiario ed agrario dei terreni, rispettivamente, di loro proprietà o situati nei comprensori consorziali potranno essere concessi, previa conforme determinazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, speciali mutui ipotecari, estinguibili in 25 anni per l'estinzione delle passività su ricordate.

Lo Stato concorrerà nel pagamento degli interessi relativi nella misura occorrente a far sì che l'onere annuo di ammortamento ed interessi a carico dell'agricoltore non superi il 7,50 per cento.

Eguale concorso potrà essere concesso anche sui mutui originari, sempre che la loro residua durata non superi i 25 anni e qualora, per accordi fra mutuanti e mutuatari, vengano trasformati in guisa da limitare l'interesse a carico del debitore in misura non eccedente il 6,50 per cento annuo.

E' stanziata a tale uopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1930-31 e per gli esercizi successivi fino all'esercizio 1954-55 compreso, la somma annua di L. 2.500.000.

Art. 2.

Le operazioni di cui al precedente articolo saranno effettuate dagli istituti di credito agrario indicati nell'art. 14 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, dal Consor-

zio nazionale per il credito agrario di miglioramento, dal la Banca nazionale del lavoro, nonchè dagli istituti esercenti il credito fondiario nel Regno, i quali ultimi ne ottengano l'autorizzazione dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze.

Art. 3.

Gli agricoltori ed i consorzi che intendono di fruire dei benefici previsti dal presente decreto dovranno farne domanda al Ministro per l'agricoltura e le foreste, entro il perentorio termine che dal medesimo sarà stabilito con apposito provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Col provvedimento medesimo verrà indicato altresì di quali documenti e notizie dovranno essere corredate le istanze predette, particolarmente per quanto riguarda l'estensione ed il valore dei terreni, l'entità, il costo e la data di esecuzione delle migliorie, la data di creazione, le condizioni di interesse e di durata, l'importo iniziale ed attuale delle passività da estinguere.

Art. 4.

Esaminate le istanze pervenute entro i termini di tempo stabiliti, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, tenuto conto del limite massimo consentito dal fondo di cui all'articolo 1, deciderà insindacabilmente sulla ammissibilità delle singole richieste.

Ove l'importo complessivo delle domande pervenute superi l'ammontare delle operazioni per le quali si può provvedere nei limiti degli stanziamenti di bilancio, il Comitato centrale per i finanziamenti all'agricoltura, istituito con decreto interministeriale 10 maggio 1930, determinerà i criteri di massima da adottare per la eliminazione delle domande eccedenti.

Art. 5.

I mutui di cui al presente decreto saranno effettuati col godimento delle agevolazioni fiscali stabilite, a favore delle diverse specie di istituti autorizzati a compierle, dalle disposizioni di leggi vigenti sul credito agrario e sul credito fondiario.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad emanare con proprio decreto, di concerto col Ministro per le finanze, le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto-legge.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 109. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1422.

REGIO DECRETO 12 maggio 1930, n. 1056.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Denice ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Montechiaro d'Acqui.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 657, col quale i comuni di Denice e di Montechiaro d'Acqui venivano riuniti in un solo comune denominato Montechiaro Denice con sede nella località Piana di Montechiaro;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune colla quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Montechiaro Denice funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Denice è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Montechiaro d'Acqui è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Montechiaro Denice.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 45. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1423.

REGIO DECRETO 18 luglio 1930, n. 1108.

Riconoscimento giuridico della Federazione fascista armatori dell'Italia meridionale continentale e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 1901, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, nonchè alle associazioni sindacali di grado inferiore, ad essa aderenti;

Vista la domanda in data 19 maggio 1930, con la quale detta Confederazione chiede che sia concesso il riconoscimento giuridico alla Federazione fascista armatori dell'Italia meridionale continentale, ad essa aderente, che sia approvato lo statuto all'uopo predisposto, e siano altresì ap-

provate le modifiche delle circoscrizioni territoriali di altre associazioni sindacali aderenti alla Confederazione;

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 3 aprile 1926, n. 563, gli articoli 15, 36 e 37 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e gli articoli 10 e 15 della legge 20 marzo 1930, numero 206;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Federazione fascista armatori dell'Italia meridionale continentale, con competenza sul territorio delle direzioni marittime di Napoli, Bari e Reggio Calabria e con sede in Napoli.

E' approvato lo statuto della Federazione, riconosciuta a termini del comma precedente, secondo il testo che si allega al presente decreto, e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, alla approvazione della nomina dei dirigenti della Federazione suddetta.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 1901, sono applicabili anche nei confronti della Federazione, alla quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Gli statuti della Federazione fascista armatori di navi da carico del Tirreno e della rispettiva Associazione fascista armatori di navi da carico, della Federazione fascista degli armatori di linea del Tirreno e delle Associazioni fasciste tirrene degli armatori di linee libere e degli armatori di linee sovvenzionate indispensabili, approvato con il su citato Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 1901, sono modificati nel senso che nell'art. 2 (comma 1°) sono soppresse le parole « Napoli, Reggio Calabria ».

Lo statuto della Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico occidentale, approvato con il citato Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 1901, è modificato nel senso che all'art. 1 comma 2°, è soppressa la parola « Bari ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 85. — MANCINI.

Statuto della Federazione fascista armatori dell'Italia meridionale continentale.

TITOLO I. — *Costituzione e scopi.*

Art. 1.

Con la denominazione di: « Federazione fascista armatori dell'Italia meridionale continentale » è costituita, con sede in Napoli, una Associazione sindacale che riunisce le imprese di trasporti marittimi che gestiscono navi da carico e da passeggeri.

La Federazione, per le sue finalità statutarie, estende la sua competenza sul territorio delle direzioni marittime di Napoli, Bari e Reggio Calabria.

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, la Federazione rappresenta legalmente nel territorio della sua circoscrizione, tutti gli appartenenti alla categoria per la quale è costituita.

La Federazione potrà, previa autorizzazione del Governo, partecipare anche ad altre associazioni marittime nazionali ed internazionali, quando ciò possa giovare al raggiungimento dei fini della Federazione.

Art. 3.

Con deliberazione del Consiglio della Federazione, da approvarsi dalla Confederazione, potranno essere costituite nell'ambito della circoscrizione della Federazione stessa apposite sezioni quali organi interni dell'Associazione.

Le loro attribuzioni ed il loro funzionamento saranno determinate dal Consiglio, d'accordo con la Confederazione.

Art. 4.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di rappresentare, nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre associazioni sindacali, e dinanzi alla Magistratura del lavoro, la categoria dei datori di lavoro che la compone, e di tutelarne, nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

b) di promuovere, con tutti i mezzi possibili, il perfezionamento e lo sviluppo delle attività produttive rappresentate, osservando in ogni caso il disposto dell'art. 22 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

c) di regolare — mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro — i rapporti di prestazione di opera, tra la categoria rappresentata e quella dei prenditori di lavoro;

d) di eleggere e designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata e negli altri casi previsti dalla legge:

e) di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti di lavoro;

f) di curare l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, la educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci;

g) di adempiere a tutti gli altri compiti e funzioni che le derivino dalla Carta del Lavoro, o le siano affidati da leggi,

regolamenti e disposizioni delle competenti autorità dello Stato, e dallo statuto della Confederazione.

TITOLO II. — *Dei soci.*

Art. 5.

Possono far parte della Federazione, in qualità di soci, le imprese individuali e collettive che posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano la loro sede legale nel territorio di competenza della Federazione;

b) accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, siano anche in avvenire emanate;

c) i rappresentanti dell'impresa siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale e posseggano gli altri requisiti di legge.

L'armatore che abbia il proprio tonnellaggio inscritto in territorio appartenente alle circoscrizioni di due o più Federazioni ha facoltà di aderire integralmente all'una o all'altra oppure di aderire contemporaneamente alle diverse Federazioni, in proporzione del proprio tonnellaggio inscritto nella circoscrizione territoriale di ciascuna.

Le imprese straniere che posseggano i requisiti richiesti dal presente articolo, e che abbiano in Italia residenza da almeno dieci anni, possono essere ammesse come socie, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente della Federazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle associazioni di grado superiore, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge e degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda decide il Consiglio della Federazione. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso il ricorso al Comitato confederale ed in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un quinquennio; l'impegno s'intende tacitamente rinnovato di quinquennio in quinquennio, se il socio non presenta le dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio in corso.

I soci della Federazione, non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali, però, non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 6;

b) per espulsione, deliberata dal Consiglio della Federazione per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire alla Federazione tutti gli elementi e notizie che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 9.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole stabilite dai contratti collettivi, stipulati dalla Federazione e dalla Confederazione.

Sono, altresì, tenuti ad informare la Federazione di tutte le controversie che sorgano fra essi ed i loro prestatori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento della Federazione nei casi di inadempienza dei prestatori d'opera, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

TITOLO III. — *Organi della Federazione.*

Art. 10.

Sono organi della Federazione:

a) il presidente;

b) il Consiglio federale;

c) l'assemblea dei soci.

Art. 11.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti alla Federazione.

Essa si riunisce in via ordinaria una volta all'anno; in via straordinaria, può essere convocata quando il Consiglio della Federazione lo riterrà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, ovvero dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del presidente della Federazione, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, e quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto, per ogni 500 lire o frazione di contributo obbligatorio pagato nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la votazione.

I membri del Consiglio federale hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi non hanno però diritto al voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale che li riguardano.

Il presidente della Federazione è di diritto presidente dell'assemblea. Tuttavia egli non può presiedere l'assemblea nelle discussioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale che lo riguardano. L'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

L'assemblea è valida quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti. Trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'as-

semblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 12.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti la Federazione, nonchè della relazione finanziaria dei revisori dei conti;

c) nomina del presidente, e dei membri del Consiglio della Federazione;

d) nomina dei revisori dei conti;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 13.

Il Consiglio della Federazione si compone del presidente, di un vice-presidente e di otto consiglieri eletti dall'assemblea fra i suoi componenti. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio si raduna, normalmente, una volta ogni mese e straordinariamente tutte le volte che il presidente crederà opportuno convocarlo, o ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri in carica, oltre il presidente. I membri del Consiglio che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio della Federazione, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni per il tramite della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei.

Qualora venga a cessare dalla carica almeno un terzo dei membri del Consiglio, l'assemblea, convocata entro un mese, dovrà provvedere alla nomina dei nuovi membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Il Consiglio della Federazione ha il compito:

a) di curare il raggiungimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema del bilancio preventivo della Federazione, da sottoporsi all'assemblea;

c) di provvedere in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;

d) di deliberare sull'ammissione dei soci;

e) di nominare il segretario della Federazione;

f) di designare e nominare i rappresentanti della Federazione in tutti i corpi od enti in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

g) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione cui la Federazione aderisce.

Art. 15.

Il presidente della Federazione è eletto dall'assemblea. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Egli dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione. Vigila e cura l'osservanza della disciplina, convoca e presiede il Consiglio della Federazione, ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

La nomina del presidente deve essere approvata a norma di legge.

Art. 16.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono alla categoria per cui l'Associazione è costituita. I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui al comma precedente.

TITOLO IV. — *Del segretario federale.*

Art. 17.

Il segretario della Federazione è nominato dal Consiglio federale: la sua nomina diventa definitiva dopo che è stata approvata con decreto di S. E. il Ministro per le corporazioni.

Art. 18.

Il segretario della Federazione, sotto l'alta vigilanza del presidente:

a) dà esecuzione alle deliberazioni degli organi della Federazione ed alle disposizioni ed istruzioni della Confederazione;

b) provvede all'organizzazione ed alla direzione degli uffici e servizi della Federazione;

c) assiste con funzioni di segretario alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio federale.

TITOLO V. — *Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.*

Art. 19.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni o comunque, vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed all'art. 1 della legge 1° maggio 1930, n. 710.

L'inventario del patrimonio sociale da compilarsi all'inizio del funzionamento della Federazione deve essere debitamente aggiornato e presentato a cura del presidente all'inizio di ogni esercizio al Consiglio della Federazione.

Il fondo di garanzia di cui alla lettera *c)* deve essere, a norma dell'art. 18 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, investito in titoli del Debito pubblico vincolati.

Art. 20.

Costituiscono entrate della Federazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti alla Federazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed all'art. 1 della legge 1° maggio 1930, n. 710;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dalla Federazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a)* sarà stabilito dal Consiglio nazionale della Confederazione cui la Federazione aderisce, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 21.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previste dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dall'art. 1 della legge 1° maggio 1930, n. 710;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Federazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 22.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio, saranno osservate le disposizioni ed i regolamenti emanati dalla superiore Confederazione.

I dirigenti della Federazione che ordinano o contraggono l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 23.

L'esercizio finanziario s'inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Il primo esercizio avrà termine il 30 giugno 1931.

Art. 24.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Consiglio federale entro il mese di aprile di ciascun anno ed approvato, a norma dell'art. 12, dall'assemblea. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale cui la Federazione aderisce.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione dei bilanci stabilita dalla legge e dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 25.

L'assemblea della Federazione nomina ogni triennio tre revisori dei conti, i quali hanno diritto ad assistere alle riunioni dell'assemblea nonchè a quelle del Consiglio della Federazione.

Essi devono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una relazione che sarà sottoposta all'assemblea e comunicata alla Confederazione.

TITOLO VI. — *Dei contratti collettivi di lavoro.*

Art. 26.

La Federazione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata, salvo i casi in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione, a norma del suo statuto.

Art. 27.

La Federazione prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente associazione dei prestatori d'opera o per la modifica di un contratto esistente deve darne preventiva notizia alla Confederazione.

La Confederazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 28.

I contratti collettivi di competenza della Federazione sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante della Federazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato l'approvazione del Consiglio federale.

Art. 29.

La Federazione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie collettive dipendenti dall'applicazione dei contratti di lavoro, se non avrà chiesto alla Confederazione, ovvero alla Corporazione eventualmente costituita tra le associazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori, o in mancanza di questa al Ministero delle corporazioni, l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 30.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente la Federazione non potrà proporre azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione della Confederazione.

Qualora la Federazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione, entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta alla Federazione la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria per la quale essa è costituita e nell'ambito del territorio in cui essa opera.

Art. 31.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi la Federazione alla quale sia stato denunciato l'inadempimento, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

La Federazione ha sempre facoltà d'intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

TITOLO VII. — *Provvedimenti disciplinari.*

Art. 32.

Il presidente della Federazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengono meno ai doveri di buon cittadino italiano, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalla legge e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione o degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Consiglio della Federazione.

Art. 33.

Il Consiglio della Federazione ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti dell'associazione o sia recidivo alle infrazioni di cui all'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà, con deliberazione motivata, la quale dovrà essere notificata all'interessato; questi avrà diritto di farsi rilasciare copia integrale della deliberazione stessa.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 34.

Il Consiglio della Federazione ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali dell'Associazione o che dimostrino difetto di senso morale e nazionale, od in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nella Federazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Consiglio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso, entro un mese dalla notifica del provvedimento, al Comitato confederale. E' salvo in ogni caso il diritto di ricorrere, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VIII. — *Disposizioni varie.*

Art. 35.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio della Federazione o da un terzo dei soci di essa.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea dell'Associazione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno tre quinti dei voti spettanti ai soci dell'Associazione.

E' fatta salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 36.

In caso di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dalla autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 37.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed ai principi generali di diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1930.
Proroga del termine per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Azienda elettrica municipale di Milano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il decreto Ministeriale 15 giugno 1929, con il quale la Commissione amministratrice dell'Azienda elettrica municipale di Milano è stata sciolta e il sig. comm. prof. Albino Pasini è stato nominato commissario per la straordinaria amministrazione dell'Azienda stessa per la durata di mesi sei;

Veduto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1930 con cui il termine per la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Azienda stessa è stato prorogato di sei mesi;

Ritenuto che le condizioni dell'Azienda predetta rendono necessario di prorogare ulteriormente di due mesi il termine per la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria di essa;

Veduti il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, il R. decreto-legge 26 settembre 1925, n. 1674, nonchè il R. decreto 27 settembre 1929, n. 1663;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Azienda elettrica municipale di Milano è prorogato di altri due mesi.

La gestione straordinaria dell'Azienda stessa rimane affidata al comm. prof. Albino Pasini.

Il prefetto di Milano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro per l'interno*: ARPINATI.

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

(4417)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/358/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Kralj Giovanna fu Antonio, nata a Trieste il 30 maggio 1894 e residente a Trieste, Trebiciano 100, è restituito nella forma italiana di « Carli »;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2743)

N. 11419/363/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bonacic Riccardo fu Natale, nato a Milnà il 3 aprile 1881 e residente a Trieste, via R. Timeus 7-II, è restituito nella forma italiana di « Bonacci »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Carolina Bonacic nata Nemenz di Felice, nata il 18 maggio 1886, moglie;
2. Ida di Riccardo, nata il 21 ottobre 1912, figlia;
3. Teresa di Riccardo, nata il 5 agosto 1914, figlia;
4. Carlotta di Riccardo, nata il 2 agosto 1916, figlia;
5. Duilio di Riccardo, nato il 24 maggio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2744)

N. 11419/361/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bonacich Giovanni fu Giovanni, nato a Macarsca il 30 settembre 1894 e residente a Trieste, via C. Battisti 6 I. P., è restituito nella forma italiana di « Bonacci »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Maria Bonacich nata Osdian di Ladislao, nata il 28 aprile 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2745)

N. 11419/367/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Africh Francesco di Giov. Maria, nato a Trieste il 22 gennaio 1897 e residente a Trieste, Longera 253, è restituito nella forma italiana di « Afri »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Maria Africh nata Pahor di Giuseppe, nata il 1° ottobre 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2746)

N. 11419/368/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Africh Giovanni di Giov. Maria, nato a Trieste il 27 marzo 1898 e residente a Trieste, Guardiella 1261, è restituito nella forma italiana di « Afri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Giusta Africh nata Maizen fu Giov. M., nata il 3 giugno 1901, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2747)

N. 11419/369/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Afric Alberto fu Michele, nato a Trieste il 12 aprile 1877 e residente a Trieste, Guardiella 445, è restituito nella forma italiana di « Afri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2748)

N. 11419/370/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Afric Maria nata Slalcina ved. di Mattia Afric, nata a Tubiana il 7 dicembre 1857 e residente a Trieste, Guardiella 395, è restituito nella forma italiana di « Afri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2749)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 171.

Media dei cambi e delle rendite

del 19 agosto 1930 - Anno VIII

Francia	75.08	Oro	368.33
Svizzera	371.32	Belgrado	33.95
Londra	92.984	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.69	Albania (Franco oro)	367.25
Spagna	205.40	Norvegia	5.12
Belgio	2.669	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.564	Svezia	5.132
Vienna (Schillinge)	2.70	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.66	Danimarca	5.12
Romania	11.40	Rendita 3.50 %	67.15
Peso Argentino Oro	15.665	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Carta	6.92	Rendita 3 % lordo	41.30
New York	19.089	Consolidato 5 %	80.525
Dollaro Canadese	19.09	Obblig. Venezie 3.50%	75.85

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria fonotelegrafica.

Si comunica che il giorno 3 agosto 1930-VIII è stato attivato il servizio fonotelegrafico pubblico, con orario limitato di giorno, nella ricevitoria postale di Segonzano, provincia di Trento, mediante collegamento con l'ufficio telegrafico di Faver.

(4412)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica.

Nell'art. 2 del decreto Ministeriale 15 luglio 1930, relativo ai contributi integrativi a carico dei datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, pubblicato nel n. 186 della *Gazzetta Ufficiale* in data 9 agosto 1930, al 12° e 13° rigo, ove è detto: « per l'energia elettrica consumata oltre tale limite il contributo si riduce di un quarto », deve invece leggersi: « per l'energia elettrica consumata oltre tale limite il contributo si riduce ad un quarto ».

(4429)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Ufficio della proprietà intellettuale.

Elenco II dei trasferimenti di privative industriali pel 1930.

N. 10256 trascritto l'8 giugno 1928.
Trasferimento totale da Balestro Francesco, a Milano, alla Società Idron, a Milano, della privativa industriale n. 261752 reg. gen.; con decorrenza dal 25 luglio 1927 per l'invenzione dal titolo:
« Scaricalatrine ».
(Atto di cessione a firma del cedente del 1° giugno 1928, registrato il 6 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1911, vol. 3174 atti privati).

N. 10257 trascritto il 1° giugno 1928.
Trasferimento totale dalla Hessen-Nassauische Handels-Genossenschaft e G. m. b. H. a Giessen A. Lahn (Germania), a Schanz Daniel, a Oberschmitten i/Hessen (Germania), della privativa industriale n. 259039 reg. gen.; con decorrenza dal 13 maggio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per l'aereazione di ambienti chiusi e in particolare di stalle ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 2 giugno 1928, registrato il 23 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 27240, vol. 377, atti privati).

N. 10258. trascritto il 26 aprile 1928.
Trasferimento totale da Sacerdote Giulio fu Lazzaro, a Torino, alla Granular Iron Company, a New York City, della privativa industriale n. 257252 reg. gen.; con decorrenza dal 30 dicembre 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per la produzione di acciai speciali mediante aggiunte di ferro solido ».
(Atto di cessione a firma del cedente del 12 marzo 1928, registrato il 21 marzo 1928 all'ufficio demaniale di Chivasso, n. 1379, vol. 202, atti pubblici).

N. 10259, trascritto il 7 aprile 1928.
Trasferimento totale da Donelli Benedetto Luigi, a Milano, alla Società anonima impianti riscaldamento Sair, a Milano, della privativa industriale n. 258436 reg gen.; con decorrenza dal 5 aprile 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Riscaldatori di acqua a tubi di fiamma ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 9 marzo 1928, registrato il 12 marzo 1928 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1369, vol. 3174, atti privati).

N. 10260, trascritto il 27 dicembre 1927.
Trasferimento totale da Holveck Joseph Emil, a Pittsburg, Penn. (S.U.A.), alla Aldrich Pump Company, a Allentown Penn. (S.U.A.), della privativa industriale n. 261884 reg. gen.; con decorrenza dal 15 giugno 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle pompe ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 14 ottobre 1927, registrato il 16 dicembre 1927 all'ufficio demaniale di Genova, n. 15676, vol. 617, atti privati).

N. 10261, trascritto l'11 febbraio 1928.
Trasferimento totale dalla ditta Ing. Barzanò e Zanardo, a Milano, a Hermann Hugo, a Bokau-Aussig (Cecoslovacchia), della privativa industriale n. 262972 reg. gen.; con decorrenza dal 20 maggio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Metodo di traslazione di lastre di vetro a nastro senza fine relativo dispositivo ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 19 dicembre 1927, registrato il 20 dicembre 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 143 vol. 372, atti privati).

N. 10262, trascritto il 13 dicembre 1927.
Trasferimento totale da Zazzara Donato, a Napoli, alla Società Meccanica « La Precisa », a Napoli, della privativa industriale n. 263815 reg. gen.; con decorrenza dal 27 ottobre 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nella costruzione delle serrature a leve ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 9 novembre 1927, registrato il 9 novembre 1927 all'ufficio demaniale di Napoli, n. 671, n. 14, atti privati).

N. 10263, trascritto il 7 agosto 1928.
Trasferimento totale da Conrad Ewald, a Lipsia, alla Aktiengesellschaft für Schmiertechnik, a Lipsia, della privativa industriale n. 226987 reg. gen.; vol. 683, n. 51 reg. att., con decorrenza dal 9 gennaio 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Scatola per il grasso di lubrificazione funzionante ad aria compressa ».
(Atto di cessione a firma delle parti dell'11 luglio 1928, registrato il 24 luglio 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2050, vol. 380, atti privati).

N. 10264, trascritto il 5 maggio 1928.
Trasferimento totale da Thoma Meinrad Friedrich, a Fitchburg, Mass. (S.U.A.), alla J. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, a Berlino, della privativa industriale n. 265663 reg. gen.; con decorrenza dal 24 dicembre 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Trattamento delle fibre di seta artificiale tagliate corte per renderle filabili ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 21 febbraio 1928, registrato il 2 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Genova, n. 30969, vol. 620, atti privati).

N. 10265, trascritto il 19 giugno 1928.
Trasferimento totale dalla Pressed Metal Radiator Company, a West Pittsburg (S.U.A.), alla Shaw-Perkins Manufacturing Company, a West Pittsburg (S.U.A.), della privativa industriale numero 186135 reg. gen.; vol. 529, n. 187 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements apportés aux radiateurs ou réfrigérants ».
(Certificato di cambiamento della ragione sociale del 10 febbraio 1928, registrato il 4 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Torino, numero 61599, vol. 500, atti privati).

N. 10266, trascritto il 19 giugno 1928.
Trasferimento totale dalla Pressed Metal Radiator Company, a West Pittsburg (S.U.A.), alla Shaw-Perkins Manufacturing Company, a West Pittsburg (S.U.A.), della privativa industriale numero 186136 reg. gen.; vol. 529, n. 188 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements apportés aux radiateurs ou réfrigérants ».
(Certificato di cambiamento della ragione sociale del 10 febbraio 1928, registrato il 4 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Torino, numero 61599, vol. 500, atti privati).

N. 10267, trascritto il 19 giugno 1928.
Trasferimento totale dalla Pressed Metal Radiator Company, a West Pittsburg (S.U.A.), alla Shaw-Perkins Manufacturing Company, a West Pittsburg (S.U.A.), della privativa industriale numero 186137 reg. gen.; vol. 529, n. 189 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements apportés aux radiateurs ou réfrigérants ».
(Certificato di cambiamento della ragione sociale del 10 febbraio 1928, registrato il 4 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Torino, numero 61599, vol. 500, atti privati).

Roma, luglio 1930 - Anno VIII

Il Direttore: A. JANNONI.

(4421)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.